



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali  
dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio I - Gabinetto Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del C.N.VV. F

Oggetto: Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Pervengono segnalazioni relative ad alcuni ordini del giorno con i quali si richiede che le autodichiarazioni sottoscritte dal personale siano obbligatoriamente controfirmate da parte di un testimone.

Al riguardo si rappresenta, in primo luogo, che la controfirma da parte di soggetti terzi delle autodichiarazioni non è prevista dalle disposizioni vigenti in materia, atteso che, l'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 dispone che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, da produrre agli organi della amministrazione pubblica, siano sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Tra l'altro, l'art. 48 del citato D.P.R. n. 445/2000 precisa che le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare, nei quali viene inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Al riguardo si richiama quanto precisato dal Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 14/04/2008 n. 1608, secondo cui *“la dichiarazione sostitutiva di certificazioni ha una funzione non certificatoria, ma solo di allegazione infraprocedimentale di affermazioni circa fatti o stati di cui si domanda la dimostrazione. L'amministrazione, al di là dei controlli a campione, è tenuta a verificarla ogniqualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità del dichiarato (art. 71 (L-R) D.P.R. n. 445 del 2000)..... L'autocertificazione, infatti, non costituisce certezze pubbliche, ma solo attenua, e precariamente, all'interno del singolo procedimento, l'onere delle dimostrazioni che il privato sarebbe tenuto ad offrire tramite documenti pubblici. In ragione di questa stretta finalità semplificatoria, il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria. In questo quadro, il patrimonio conoscitivo dell'amministrazione, anche altrove formato, non soffre restrizioni o preclusioni nell'utilizzazione per effetto dell'autonomia dei procedimenti amministrativi: la sua utilizzazione anche in procedimenti diversi è resa anzi doverosa dal principio generale di buona amministrazione”*.

Secondo il Tar Lazio, Sezione Prima, con sentenza 24/02/2020, n. 02404, *“lo stesso art. 71 d.p.r. n. 445/200 consente che le amministrazioni procedenti possano effettuare idonei controlli “anche a campione” ovvero in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 d.p.r.”*”.

Alla luce di quanto sopra esposto, le SS.LL. avranno cura di attenersi a quanto disposto dalla citata normativa.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
De Luca